

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

4 ottobre 2012

FOCUS

1. Lavoro autonomo - Utilizzo promiscuo dell'immobile
2. Concessione di beni in godimento ai soci - slitta al 31 marzo 2013 il termine per la comunicazione
3. Ristrutturazioni edilizie iperagevolate fino al 30 giugno 2013
4. Deducibilità perdite di modico valore
5. Gli incentivi alle assunzioni dopo la riforma del lavoro
6. Licenziamento della lavoratrice madre
7. Licenziamento per lavoro durante la malattia

NOTIZIE FLASH

ADEMPIMENTI

- Catasto: Atti ipotecari, è operativo l'invio online da parte dei notai

AGEVOLAZIONI

- Calamità naturali: Terremoto 20 e 29 maggio, fissate le modalità di erogazione degli aiuti
- Studi professionali: detassati gli straordinari

IMPOSTE DIRETTE

- Semplificazioni fiscali: "*remissione in bonis*" per trasparenza fiscale e consolidato
- IRES: trasformazione di attività per imposte anticipate, definito l'ambito di applicazione
- IRPEF, IRES: Concessione in godimento di beni aziendali a soci o familiari, chiariti altri punti dubbi

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

- Catasto: banche dati ipotecarie e catastali, chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto "semplificazioni bis"

LAVORO

- Regolarizzazione dei lavoratori irregolari, pubblicate le risposte ai quesiti
- Nei contratti di solidarietà l'ulteriore riduzione dell'orario richiede un nuovo accordo

PREVIDENZA

- Iscritte alla Gestione separata in maternità, chiarimenti sull'assegno familiare

LAVORO AUTONOMO - UTILIZZO PROMISCUO DELL'IMMOBILE

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 settembre 2012, 35/E

L'art. 54, comma 3, del Tuir stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte e della professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che ai fini della deduzione del 50% della rendita e delle spese per i servizi relativi all'immobile, è irrilevante la porzione dell'unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell'attività professionale perché la disposizione in esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l'insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell'attività professionale, ed è quindi da considerarsi inderogabile.

Inoltre l'art. 54, comma 5, del Tuir - relativo alle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e soggiorno - si applica anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.

CONCESSIONE DI BENI IN GODIMENTO AI SOCI: SLITTA AL 31 MARZO 2013 IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2012

Il termine per la trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari è prorogato al 2 aprile 2013 (in quanto il 31 marzo 2013 cade di domenica e il 1° aprile è festivo).

Si tratta già della seconda proroga, perché il termine originario del 31 marzo 2012 era stato già posticipato al 15 ottobre 2012.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE IPERAGEVOLATE FINO AL 30 GIUGNO 2013

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza. L'agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dal D.L. n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.

Negli ultimi anni la normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata. La più recente novità è stata introdotta dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) che ha elevato, anche se per un limitato periodo di tempo, la misura della detrazione e il limite massimo di spesa ammessa al beneficio. In particolare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del citato decreto) al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef aumenta al 50% e raddoppia il limite massimo di spesa (96.000 euro per unità immobiliare).

Tra le altre novità si segnalano:

- l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
- la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare;
- l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori;
- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile;
- l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
- l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

DEDUCIBILITÀ PERDITE DI MODICO VALORE

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

L'art. 33 del D.L. n. 83/2012 stabilisce regole certe per la deduzione fiscale di perdite su crediti di modico valore che non giustifichino azioni di recupero (che potrebbero avere esiti antieconomici).

Il credito di modesta entità è deducibile dal reddito se sono trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità se di importo:

- non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione;
- non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

Ai sensi dell'art. 27, comma 10, del D.L. n. 185/2008 si considerano imprese di rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o di ricavi superiori a 150 milioni di euro (dal 2011).

GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

Legge 28 giugno 2012 n. 92

La riforma del mercato del lavoro ha operato una vera e propria restrizione alla fruizione dei benefici contributivi previsti in caso di assunzione. In sintesi gli incentivi non spettano:

a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

Per la determinazione degli incentivi e della loro durata, possono cumularsi i periodi in cui il lavoratore ha prestato attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano, invece, le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. In particolare per la legge n. 407/1990 (che regola l'assunzione agevolata di disoccupati da almeno ventiquattro mesi o di lavoratori sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario da un uguale periodo), sono cambiate le condizioni per accedere all'agevolazione contributiva: mentre l'originaria versione dell'art. 8 comma 9 prevedeva l'esclusione dalle agevolazioni in caso di assunzione effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese **per qualsiasi causa licenziati o sospesi**, nella nuova versione è prevista l'esclusione dalle agevolazioni quando le assunzioni vengono effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese **licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi**.

Infine, l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro producono la perdita della parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione, ferme restando le sanzioni amministrative specificatamente previste.

LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE

Corte di Cassazione, Sentenza 5 settembre 2012, n. 14905

La Cassazione ha sentenziato che la "colpa grave" supera il divieto di licenziamento previsto per la lavoratrice madre.

Nel caso di specie l'interessata, al termine del periodo di congedo per maternità, non aveva ripreso servizio (restando a casa per quaranta giorni) accampando, quale motivazione, il mancato pagamento di una mensilità di retribuzione. Secondo la Cassazione ci si trova in presenza di "colpa grave" che supera il divieto di licenziamento, in quanto, seppur a fronte del comportamento scorretto del datore di lavoro, la reazione dell'interessata appare spropositata e tale da rappresentare una "ritorsione" contraria ai principi di buona fede e di correttezza.

LICENZIAMENTO PER LAVORO DURANTE LA MALATTIA

Corte di Cassazione, Sentenza 26 settembre 2012, n. 16375

La Cassazione ha sentenziato che è legittimo il licenziamento del lavoratore che durante lo stato di malattia lavora presso un altro datore di lavoro, anche se per un solo giorno; anche se “non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia”, tuttavia un simile comportamento può integrare una giusta causa di recesso quando la nuova attività sia tale da “far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione” o ancora quando “l’attività stessa valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell’infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare anche potenzialmente la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore”. La compatibilità dell’attività svolta nel corso del periodo di malattia va dimostrata dal lavoratore che, dunque, ha l’onere di provare che quanto fa durante il riposo non allunga i tempi della sua guarigione.

ADEMPIMENTI

CATASTO: ATTI IPOTECARI, È OPERATIVO L'INVIO ONLINE DA PARTE DEI NOTAI - Comunicato stampa 19 settembre 2012

(Agenzia del Territorio)

Dal 19 settembre, i notai possono trasmettere in via telematica il titolo delle formalità ipotecarie a tutti gli Uffici dell'Agenzia del Territorio. È infatti diventato operativo il Provvedimento Direttore Agenzia Territorio 20 luglio 2012. Eseguita la formalità, l'Ufficio è tenuto a inviare al notaio (sempre in via telematica) un certificato di eseguita formalità, con la firma digitale del responsabile del Servizio. Si ricorda che in caso di irregolare funzionamento del servizio telematico è comunque possibile presentare una copia cartacea dell'atto notarile, purché conforme all'originale, all'Ufficio territorialmente competente.

AGEVOLAZIONI

CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO 20 E 29 MAGGIO, FISSATE LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI - D.M. 10 agosto 2012

(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2012, n. 222)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modifiche dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, a favore delle imprese danneggiate dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. In particolare, le risorse - che andranno per il 92,5 per cento all'Emilia-Romagna, per il 7,1 per cento alla Lombardia per il restante 0,4 per cento al Veneto - dovranno essere utilizzate per la concessione di contributi (in conto interessi o in conto canoni di leasing) alle imprese in possesso dei requisiti prescritti all'art. 1, comma 4, del decreto in commento.

STUDI PROFESSIONALI: DETASSATI GLI STRAORDINARI - Circolare 30 agosto 2012

(Confprofessioni)

Confprofessioni chiarisce in una circolare l'applicazione delle agevolazioni fiscali relative agli emolumenti legati alla produttività dei dipendenti degli studi professionali. Il regime di detassazione (prorogato al 2012 dal D.P.C.M. 23 marzo 2012) prevede un'imposta agevolata, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 10%, per gli emolumenti retributivi relativi a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Si precisa che l'applicazione di tale bonus fiscale è subordinata alla sottoscrizione di accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali. Per l'anno 2012 l'agevolazione si applica fino all'importo di 2.500 euro lordi ai titolari di reddito da lavoro dipendente lordo non superiore per l'anno 2011 a 30.000 euro.

IMPOSTE DIRETTE

SEMPLIFICAZIONI FISCALI: "REMISSIONE IN BONIS" PER TRASPARENZA FISCALE E CONSOLIDATO - circolare 28 settembre 2012, n. 38/E

(Agenzia delle Entrate)

Emanata la circolare contenente i primi chiarimenti relativi alle novità introdotte in tema di remissione in bonis dall'art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto "semplificazioni-bis" (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44). Viene in particolare precisato che tale possibilità di regolarizzazione si applica nel regime della trasparenza, nel consolidato fiscale, relativamente al termine per l'invio del modello Eas da parte degli enti non commerciali, nell'opzione per l'adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell'Iva di gruppo, nell'opzione per la determinazione dell'Irap sulla base del bilancio nonché ai fini della tonnage tax.

IRES: TRASFORMAZIONE DI ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE, DEFINITO L'AMBITO DI APPLICAZIONE - circolare 28 settembre 2012, n. 37/E

(Agenzia delle Entrate)

L'Agenzia delle Entrate interviene in merito alla disciplina del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset - DTA) iscritte in bilancio, di cui all'art. 2, commi da 55 a 58, del decreto "milleproroghe" (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10). Si

tratta delle attività per imposte anticipate relative alle svalutazioni di crediti non ancora dedotte ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Tuir e relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 9 del decreto "Salva Italia" (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), è stato esteso l'ambito di applicazione della norma del 2010 e risultano altresì modificate le modalità di utilizzo del credito d'imposta. In particolare, sono tre le ipotesi di trasformazione delle DTA in credito d'imposta: in presenza di perdita civilistica; in presenza di perdita fiscale; in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. Il comma 57 del richiamato art. 2 del decreto "milleproroghe", invece, si occupa delle modalità con le quali il credito d'imposta derivante da ciascuna di queste tre ipotesi di trasformazione può essere utilizzato. Sull'argomento si veda anche la Risoluzione Agenzia Entrate 22 settembre 2011, n. 94/E.

IRPEF, IRES: CONCESSIONE IN GODIMENTO DI BENI AZIENDALI A SOCI O FAMILIARI, CHIARITI ALTRI PUNTI DUBBI - Circolare 24 settembre 2012, n. 36/E

(Agenzia delle Entrate)

A integrazione della Circolare 15 giugno 2012, n. 24/E, l'Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della disciplina dei beni concessi in godimento a soci o familiari, di cui all'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevices, del "decreto sviluppo" 2011 (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla L. 14 settembre 2011, n. 148). In quest'occasione, in particolare, il Fisco chiarisce taluni aspetti connessi all'obbligo di certificazione relativa agli accordi contrattuali sottostanti la concessione in godimento del bene nonché l'ipotesi rappresentata dall'utilizzo degli autoveicoli aziendali. Importanti inoltre la soluzione fornita dall'Agenzia delle Entrate per il caso in cui l'utilizzatore coincida con l'imprenditore individuale o con il socio di società di persone e di società trasparenti per opzione, ai sensi dell'art. 116 del Tuir.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

CATASTO: BANCHE DATI IPOTECARIE E CATASTALI, CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI BIS" - circolare 28 settembre 2012, n. 4/T

(Agenzia del Territorio)

L'Agenzia del Territorio illustra le novità introdotte in materia di accesso alle banche dati ipotecaria e catastale, dall'art. 6, commi da 5-bis a 5-undecies, del decreto "semplificazioni-bis" (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44). Tra l'altro, entra in vigore oggi la nuova Tabella dei tributi speciali catastali, che prevede il pagamento per la consultazione degli atti del catasto e le nuove tariffe per la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto urbano. Il provvedimento ha anche modificato le tasse ipotecarie, il sistema di consultazione delle banche dati da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli agenti della riscossione e la gratuità delle visure e delle ispezioni cosiddette "personali" (cioè quelle chieste dall'intestatario o dal titolare di un diritto reale).

LAVORO

REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI IRREGOLARI, PUBBLICATE LE RISPOSTE AI QUESITI - Comunicato Stampa 21 settembre 2012

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Interno hanno diffuso chiarimenti relativi alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti con immigrati soggiornanti irregolarmente in Italia. Si ricorda che la sanatoria è possibile dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, attraverso la presentazione di un'apposita dichiarazione presso lo Sportello unico dell'Immigrazione e il versamento di un importo una tantum pari a 1.000 euro.

NEI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ L'ULTERIORE RIDUZIONE DELL'ORARIO RICHIEDE UN NUOVO ACCORDO - Nota 13 settembre 2012, n. 27

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alle variazioni di orario nelle aziende che hanno sottoscritto contratti di solidarietà "difensivi" di cui all'art. 5, comma 1, della L. 19 luglio 1993, n. 236. In particolare, è stato precisato che in presenza di un contratto di solidarietà un'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello originariamente pattuito è possibile soltanto previa stipulazione di un nuovo contratto, con la conseguente presentazione di un'ulteriore istanza. Tale obbligo non sussiste invece nell'ipotesi inversa, di aumento dell'orario di lavoro.

PREVIDENZA

**ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA IN MATERNITÀ, CHIARIMENTI
SULL'ASSEGNO FAMILIARE - Circolare 18 settembre 2012, n. 114**

(Inps)

L'Inps fornisce chiarimenti in merito all'assegno familiare per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 ("Riforma Dini") per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa. Si ricorda che il D.M. 12 luglio 2007 - attuativo dell'art. 1, comma 791, della Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) - ha riconosciuto il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l'indennità di maternità ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della relativa misura. Sull'argomento si rinvia anche alla Circolare Inps 21 dicembre 2007, n. 137.